

I'm not a bot



Art. 37 del ccnl/2007

Orizzonte Scuola, 30.3.2018 - Alcuni docenti ci scrivono in merito alla possibile mancata applicazione dell'art 37 del CCNL/2007 da parte dei Dirigenti scolastici che riguarda il rientro a disposizione del titolare dopo il 30 aprile e il mantenimento del supplente fino al termine delle lezioni più gli scrutini. Le segnalazioni che arrivano in redazione riguardano soprattutto i docenti supplenti di sostegno e il dubbio se nel calcolo dei 150/90 gg di assenza del titolare debbano o meno rientrare anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) anche se il docente titolare ha effettuato dei rientri formali. DOCENTI DI SOSTEGNO E RIENTRO DOPO IL 30 APRILE L'art 37 dispone che "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e dai compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali." Come si evince chiaramente dall'art. citato non c'è nessun riferimento o differenza che riguarda le classi di corso, il posto comune o di sostegno, ma tanto meno sono menzionati gli ordini di scuola. Non potrebbe infatti essere diversamente dal momento che il fine dell'art è il riconoscimento della continuità didattica degli allievi indipendentemente se disabili o meno, se appartenenti alla scuola dell'infanzia o primaria e così via. Non esiste quindi alcun dubbio che la norma vada applicata a tutti gli ordinii e gradi di scuola, senza operare alcuna interpretazione arbitraria. Giova inoltre ricordare al Dirigente che il principio generale è che "Nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Pertanto invitiamo i Dirigenti ad attenersi alla norma e ad applicarla qualunque sia il posto che occupi il docente (comune o di sostegno) e di qualunque ordine di scuola si tratti. Il DS, quindi, non può autonomamente attribuire alla norma un altro significato che risulterebbe quanto arbitrario. GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI (VACANZE DI NATALE E DI PASQUA) Nel 150/90 giorni di assenza vanno ricompresi pure i periodi di sospensione delle lezioni, a nulla rilevando se il docente durante tali periodi rientri in servizio ancorché formalmente. Infatti, l'art. 37 così come formulato nell'attuale CCNL contiene questa novità rispetto al precedente art. 34: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali"....per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica. In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l'attività di insegnamento (la continuità è infatti "didattica"....). Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe. Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall'inizio dell'anno o comunque per almeno 150 gg., 90 per le classi terminali ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell'assenza minima richiesta (150/90 gg.). La guida trinominale guida del 14 aprile 2013 - Analisi di assenza continuativa del titolare per 90/150 giorni, che permettono la prosecuzione della supplenza, con messa a disposizione del titolare. I giorni di sospensione delle lezioni rientrano nei 150/90 gg. di assenza. NORMATIVA DI RIERTO DEL titolare del titolare dopo il 30 aprile e disciplinare dall'art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni continuativi è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali." NORMA INTRODOTTA DAL CCNL/2003: I GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SONO RICOMPRESI NEI 150/90 GG DI ASSSENZA ANCHE SE IL TITOLARE EFFETTUAVA DECENTRI "FORMALMENTE" IN DUE PERIODI. In riferimento alle dichiarazioni della D.G.S. di comparato che viene seguito l'evoluzione del Contratto dal '95 ad oggi, si devono riconoscere le interpretazioni della norma oggetto in questione. Si afferma che i rientri formali del titolare durante la sospensione delle lezioni non sono più motivo di interruzione della continuità didattica, ma sono invece oggetto di una serie di provvedimenti integrativi che hanno lo scopo di assicurare la continuità didattica, perciò non sono più motivo di interruzione della continuità didattica e del diritto allo studio degli allievi, i periodi di sospensione dell'attività didattica anche nei casi di eventuali "rientri in servizio fittizi". CGIL: "...cioè che conta, ai fini della tutela della continuità didattica, nel rispetto del diritto allo studio degli allievi, è l'assenza del titolare rispetto alla classe, che permane anche qualora lo stesso titolare rientri in servizio "in modo fittizio" nei periodi durante i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche". UIL NAZIONALE: "La continuità didattica è interrotta dal rientro in classe del docente, non dal rientro formale durante la sospensione delle lezioni". L'EVOLUZIONE DELLA NORMA L'art. 44 del CCNL/1995 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) recitava: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Tale articolo disapplicava così l'art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all'assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell'art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola). Ricordiamo art. 450/4. CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE. "Il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Art. 44 ora 37 dell'attuale CCNL Scuola. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, il CCNL/2003, confermando poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, l'art. 34 ora 37 contiene questa novità: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni continuativi è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali". L'EVOLUZIONE DELLA NORMA L'art. 44 del CCNL/1995 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) recitava: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Tale articolo disapplicava così l'art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all'assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell'art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola). Ricordiamo art. 450/4. CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE. "Il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Art. 44 ora 37 dell'attuale CCNL Scuola. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, il CCNL/2003, confermando poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, l'art. 34 ora 37 contiene questa novità: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Tale articolo disapplicava così l'art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all'assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell'art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola). Ricordiamo art. 450/4. CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE. "Il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Art. 44 ora 37 dell'attuale CCNL Scuola. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, il CCNL/2003, confermando poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, l'art. 34 ora 37 contiene questa novità: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Tale articolo disapplicava così l'art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all'assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell'art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola). Ricordiamo art. 450/4. CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE. "Il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Art. 44 ora 37 dell'attuale CCNL Scuola. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, il CCNL/2003, confermando poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, l'art. 34 ora 37 contiene questa novità: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Tale articolo disapplicava così l'art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all'assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell'art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola). Ricordiamo art. 450/4. CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE. "Il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Art. 44 ora 37 dell'attuale CCNL Scuola. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, il CCNL/2003, confermando poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, l'art. 34 ora 37 contiene questa novità: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Tale articolo disapplicava così l'art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all'assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell'art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola). Ricordiamo art. 450/4. CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE. "Il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni". Art. 44 ora 37 dell'attuale CCNL Scuola. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritti alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRA IN SERVIZIO ANCORA CHE FORMALMENTE. Infatti, il CCNL/2003, confermando poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità: NEI 150/90 GIORNI DI ASSSENZA VANNON RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. A NULLA RILEVANTE SE IL DOCUMENTE DURANTE TALI PERIODI RI